

stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, o lire al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite”;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla revoca della determinazione n. 52/46 e al conseguente recesso del Contratto Rep. n° 6 del 29/06/2015, stipulato con la società De Vizia Transfer per la gestione del servizio in oggetto;

**VISTA** la l. 241/1990;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;


**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto dell'Unione Cinquecittà;

#### DETERMINA

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di prendere atto della deliberazione di Consiglio n° 4 del 04/06/2018 avente per oggetto "Presenza d'atto dell'ordinanza commissariale n° 10 del 27 aprile 2018 - Modifica efficacia decorrenza deliberazione di consiglio n° 3 del 26 aprile 2018" con la quale si conferma lo scioglimento della Convenzione con il Comune di Pignataro Interamna, per la gestione del servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e si dispone la proroga degli effetti dello scioglimento suddetto dal 01/06/2018 al 17/06/2018;
- 3) **Di revocare**, ai sensi dell'art. 21 quinquies della l. 241/1990, la determinazione n°52/46 del 24/06/2015 avente per oggetto "Gestione del ciclo dei rifiuti nel Comune di Pignataro Interamna – Affidamento alla Soc. De Vizia Transfer ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. C.I.G. 631792222B. Approvazione schema di contratto" con la quale si è provveduto ad affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 C.5 lett A del D.Lgs 163/2006, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per il Comune di Pignataro Interamna giusta convenzione n° 5 del 22/06/2015;
- 4) **Di recedere**, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, dal contratto d'appalto, Rep n° 6 del 29/06/2015, stipulato con la società De Vizia Transfer per la gestione del servizio in oggetto per conto del Comune di Pignataro Interamna;
- 5) Di dare atto che questo Ente ha provveduto alla formale comunicazione dello scioglimento della Convenzione con il Comune di Pignataro Interamna in data 30/04/2018;
- 6) Di trasmettere, per gli adempimenti necessari e conseguenti, la presente determinazione alla Società De Vizia Transfer, al Comune di Pignataro Interamna, alla Prefettura di Frosinone e ai Comuni aderenti;
- 7) **Di disporre**, pertanto la pubblicazione del presente provvedimento, che non richiede il visto preventivo della Ragioneria dell'Unione, all'Albo Pretorio di questo Ente;

Il Responsabile del Procedimento  
G. Fordellone



# UNIONE CINQUECITTÀ'

Provincia di Frosinone

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 67 /n. 47 Amministrativo-Ambiente 2018

**OGGETTO: GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA – REVOCA IN AUTOTUTELA AFFIDAMENTO ALLA SOC. DE VIZIA TRANSFER AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA L. 241/1990**

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque, del mese di giugno, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di questa Unione n. 04 del 22/05/2015 avente per oggetto: "Gestione associata servizio raccolta differenziata rifiuti-Approvazione schema di convenzione, ex art. 30 Tuel, con il Comune di Pignataro Interamna" con la quale si è approvato lo svolgimento, in forma associata, del servizio relativo alla gestione della raccolta differenziata porta a porta tra l'Unione Cinquecittà e il Comune di Pignataro Interamna e lo schema di convenzione disciplinanti i rapporti intercorrenti tra i due Enti;
- che con deliberazione del Consiglio del Comune di Pignataro Interamna n.16 del 29/05/2015 avente ad oggetto: "Servizio di servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e loro smaltimento. Nuovo Piano Operativo di Gestione e Convenzione trasmesso dall'Unione Cinquecittà di Piedimonte San Germano. Determinazioni" con la quale si attiva il servizio di raccolta differenziata porta a porta nel rispetto delle indicazioni dettate dal Consiglio con la sopra citata deliberazione;
- che, pertanto, questo Ente effettua in forma associata il servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta nel territorio del Comune di Pignataro Interamna in forza della Convenzione stipulata tra i due Enti il 22/06/2015 marzo 2014, n. 5 di Repertorio;
- che questo Ente con determinazione del Responsabile del Procedimento e del Servizio n. 70/66 Amministrativo-Ambiente 2014 del 12/06/2014, ha provveduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta De Vizia Transfer S.p.A, a seguito di regolare procedura di gara, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti domestici ed assimilati. Servizio di selezione, pressatura, imballaggio e trasporto. Servizio di gestione del centro di raccolta sovra comunale ed impianto di selezione "EcoUnione" nei Comuni di Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia. Durata dell'appalto: cinque (5) anni. Importo a base d'asta: € 5.970.352,50 oltre I.V.A., come per legge;

**RICHIAMATA** la determinazione n°52/46 del 24/06/2015 avente per oggetto "Gestione del ciclo dei rifiuti nel Comune di Pignataro Interamna – Affidamento alla Soc. De Vizia Transfer ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. C.I.G. 631792222B. Approvazione schema di contratto" con la quale si è provveduto ad affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 C.5 lett A del D.Lgs 163/2006, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per il Comune di Pignataro Interamna giusta convenzione n° 5 del 22/06/2015;

**VISTO** il contratto d'appalto, Rep n° 6 del 29/06/2015, stipulato con la società De Vizia Transfer per la gestione del servizio in oggetto;

**RICHIAMATO** l'art. 10 del suddetto contratto che dispone L'Unione Cinquecittà si riserva altresì, la

facoltà di recedere dal contratto in corso, sia nel suo complesso sia specificatamente per ogni singolo servizio oggetto dell'Appalto, senza penalità, indennità o altro tipo di corrispettivo, nel caso previsto dall'art. 198, comma 1, secondo periodo del Codice dell'ambiente, qualora l'Amministrazione dovesse decidere per nuove o diverse forme di gestione dei servizi, in base alle previsioni normative sopravvenute alla data dell'appalto.

#### CONSIDERATO

- che il Comune di Pignataro Interamna non ha provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto all'Ente per molteplici mensilità in violazione dell'art. 5 della suddetta Convenzione;
- che non ha provveduto alla stipula della polizza fideiussoria, in violazione dell'art. 22 della suddetta convenzione;

**POSTO** che tali violazioni costituiscono gravi inadempimenti, ai sensi dell'art.1453 del C.C., e sono stati oggetto di contestazione da parte dei competenti Uffici dell'Ente;

**VISTA** la deliberazione della Giunta dell'Unione Cinquecittà n° 9 del 1° febbraio 2017 avente per oggetto "Mandato di rappresentanza legale nei confronti del Comune di Pignataro Interamna" con la quale si dava mandato all'Avv. Vincenzo Vittorelli di provvedere all'attivazione di tutte le azioni legali necessarie, nei confronti del Comune di Pignataro Interamna, per la tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente;

**VISTO** il decreto ingiuntivo n° 369/2017 – RG n° 908 del 31 marzo 2017 notificato il 10 aprile 2017 presso il Tribunale di Cassino;

**CONSIDERATO** che con nota Prot. n° 1373 del 18 luglio 2017 dell'Unione si comunicava al Comune di Pignataro Interamna la sospensione del servizio in oggetto a far data dal 1° agosto 2017 a causa delle inadempienze rispetto ai pagamenti;

**PRESO ATTO** della riunione del 5 settembre u. s. tenutasi presso la Prefettura di Frosinone alla presenza del Signor Prefetto ,

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la nota dell'Unione Cinquecittà del 14 settembre 2017 prot. n° 1764 con la quale si stabilivano le condizioni per la ripresa del servizio in questione;
- la nota del 22 settembre 2017 prot n°1847 con la quale l'Unione Cinquecittà ribadiva la propria disponibilità alla ripresa del servizio e proponeva una rateizzazione del debito oltre che il pagamento della polizza fideiussoria di cui all'art. 22 della Convenzione entro trenta giorni;
- la nota del 30 settembre 2017 con la quale il Comune di Pignataro Interamna si dichiarava disponibile al suddetto accordo;
- la nota del 8 febbraio 2018 prot. n° 298 con la quale l'Unione comunicava al Comune di Pignataro Interamna, la sospensione del servizio a far data dal 1° marzo 2018 a fronte del rinnovato inadempimento della Convenzione;
- la nota del 19 febbraio 2018 prot. n° 384 con la quale l'Unione comunicava al Comune di Pignataro Interamna l'avvio del procedimento di scioglimento della Convenzione ex art. D.Lgs 267/2000;
- l'ordinanza N° 6 del 2 marzo 2018 del Commissario Prefettizio del Comune di Pignataro Interamna di ripristinare il Servizio per un periodo di 2 mesi

**PRESO ATTO** della nota del 2 marzo 2018 n° 536 con la quale si comunicava l'avvenuta esecuzione dell'ordinanza su citata per ragioni di igiene pubblica e si ribadiva la volontà di sciogliere la convenzione trascorso il periodo di 2 mesi,

**VISTA**, altresì, la seguente documentazione:

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione Cinquecittà n° 3 del 26 aprile 2018 avente per oggetto: Deliberazione di Consiglio dell'Unione Cinquecittà n° 4 del 22 maggio 2015 avente

per oggetto: "Gestione associata servizio raccolta differenziata rifiuti – Approvazione schema convenzione, ex art. 30 tuel, con il Comune di Pignataro Interamna" – Scioglimento convenzione ai sensi dell'art 30 del dlgs 267/2000 e con la già menzionata deliberazione veniva stabilito lo scioglimento della convenzione con il Comune di Pignataro Interamna per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani a far data dal 1° giugno 2018;

- La nota del 30/04/2018 n° 948 avente per oggetto: Servizio di raccolta e trasporto RSU comune di Pignataro Interamna. Riscontro ordinanza Commissariale n° 10/2018
- l'Ordinanza Commissariale del Commissario Prefettizio del Comune di Pignataro Interamna n° 10/2018 del 27 Aprile 2018 avente per oggetto: Raccolta Porta a Porta dei rifiuti urbani ed assimilati nelle utenze domestiche e non domestiche nel territorio del Comune di Pignataro Interamna" con la quale si ordinava la prosecuzione del servizio, senza interruzione, dal 02 maggio al 16 Giugno 2018 per ragioni di igiene pubblica;
- la deliberazione n° 4 del 04/06/2018 avente per oggetto "presa d'atto dell'ordinanza commissariale n° 10 del 27 aprile 2018 - modifica efficacia decorrenza deliberazione di consiglio n° 3 del 26 aprile 2018" con la quale si confermava lo scioglimento della Convenzione con il Comune di Pignataro Interamna, per la gestione del servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 e si disponeva la proroga degli effetti dello scioglimento suddetto dal 01/06/2018 al 17/06/2018;

#### POSTO

- che con lo scioglimento della convenzione con il Comune di Pignataro Interamna a far data dal 17 Giugno pv questo Ente cesserà di svolgere la funzione di gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune stesso il quale dovrà provvedere direttamente con le modalità stabilite dalla normativa vigente all'organizzazione del servizio in oggetto;
- che pertanto viene meno la motivazione di fatto e di diritto che ha costituito la ratio dell'affidamento operato nei confronti della società De Vizia Transfer spa, giusta determinazione n. 52/46;

**RICHIAMATO** l'art. 21 quinquies della legge 241/1990 che dispone "1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico";

**DATO ATTO** che lo scioglimento della Convenzione con il Comune di Pignataro Interamna rappresenta un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento che consente a questo Ente di potersi avvalere dell'istituto della revoca, ex art. 21 quinquies della l. 241/1990;

**RAVVISATA** la necessità di procedere alla revoca della determinazione n. n°52/46 del 24/06/2015 con la quale si è provveduto ad affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 C.5 lett A del D.lgs 163/2006, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per il Comune di Pignataro Interamna giusta convenzione n° 5 del 22/06/2015 essendo venuta meno la Convenzione stessa;

**PRESO ATTO** che la revoca per mutamento della situazione di fatto della determinazione di affidamento alla Società De Vizia del servizio di raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Pignataro Interamna costituisce il presupposto necessario per il recesso dal contratto Rep n° 6 del 29/06/2015, stipulato con la società De Vizia Transfer per la gestione del servizio in oggetto;

**RICHIAMATO** l'art. 109 del d.lgs. 50/2016 che dispone "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la